

Regolamento concessione dell'anno sabbatico, del congedo per motivi di studio o di ricerca e dell'aspettativa per lo svolgimento di attività presso organismi pubblici e privati

Art. 1

Ambito di applicazione

1. I professori e i ricercatori universitari possono usufruire di periodi di congedo/aspettativa per motivi di studio o di ricerca scientifica o per svolgere attività presso organismi pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale.
2. Tali periodi di congedo/aspettativa sono concessi dal Rettore con proprio Decreto, sentito il Dipartimento di appartenenza.

Art. 2

Anno sabbatico

(art. 17, comma 1, del D.P.R. 382/1980)

1. I professori ordinari e associati possono richiedere un congedo ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. 382/1980 per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali per la durata di un anno accademico o periodo inferiore, comunque per non più di due anni accademici in un decennio. L'anno non può essere frazionato in più periodi: l'eventuale rientro anticipato o il posticipo della decorrenza impegna comunque un intero anno accademico.
2. I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.
3. Durante il periodo di congedo i professori sono esonerati dalle attività didattiche ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status.

Art. 3

Congedo per motivi di studio o ricerca - professori di prima e seconda fascia

(art. 10 della Legge n. 311/1958)

1. I professori di prima e seconda fascia, possono richiedere un congedo per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all'estero. Di norma tale

congedo ha durata annuale, ma può essere concesso per periodi inferiori e non può essere rinnovato l'anno successivo.

2. Durante il periodo di congedo il professore conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

3. Durante il periodo di congedo i professori sono esonerati dalle attività didattiche, ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status.

Art. 4

Congedo per motivi di studio o ricerca dei ricercatori universitari

(art. 8 della Legge n. 349/1958 - art. 34 del D.P.R. n. 382/80)

1. I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero, per la durata di un anno solare. Il periodo trascorso in congedo è valutato ai fini della progressione di carriera.

2. Il congedo può essere concesso al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni in un decennio.

3. Il congedo per motivi di studio e di ricerca può essere con o senza assegni.

Il congedo è con assegni quando il ricercatore, durante il periodo di congedo, percepisce una borsa di studio o premio, oppure percepisce assegni in misura inferiore al trattamento economico in godimento.

Il congedo è senza assegni quando, durante il periodo di congedo, il ricercatore percepisce assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento economico in godimento.

4. Durante il periodo di congedo i ricercatori sono esonerati dalle attività didattiche, ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status.

Art. 5

Aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale

(art. 7 della Legge n. 240/2010)

I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo

di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

Art. 6

Presentazione delle domande

1. La richiesta di autorizzazione per il periodo di congedo/anno sabbatico (artt. 2, 3 e 4), compilata su apposito modulo, deve essere presentata al Rettore, per il tramite dell'Ufficio Personale Docente e Ricercatore e, per conoscenza, al Direttore di Dipartimento di afferenza del professore/ricercatore.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione del periodo di congedo/aspettativa richiesto
- b) l'indicazione dell'istituto o ente di ricerca presso il quale si svolgeranno le attività;
- c) la descrizione dell'attività che andrà a svolgere, coerente con il profilo scientifico del richiedente;
- d) la dichiarazione di essere stato o meno precedentemente autorizzato a periodi di congedo, con l'indicazione del relativo periodo;
- e) la dichiarazione se, nel periodo di congedo, l'interessato percepirà, per l'attività da svolgere, altri assegni, con la specifica natura e ammontare.
- f) la lettera di invito/accettazione dell'istituzione ospitante.

Art. 7

Indicazioni per la valutazione delle richieste

1. L'Ufficio Personale Docente e Ricercatore provvede all'istruttoria della richiesta accertandone, sulla base della normativa vigente e della documentazione agli atti, la regolarità formale e, in caso positivo, trasmette, entro sette giorni, la richiesta al Dipartimento di afferenza per il successivo parere.

2. Il Dipartimento trasmette entro 30 giorni, per il tramite dell'Ufficio Personale Docente e Ricercatore, la delibera motivata con la relativa documentazione al Senato Accademico, ai fini del relativo parere.

3. Il Rettore, in caso di parere favorevole, approverà con proprio Decreto la concessione di aspettativa/congedo/anno sabbatico.

6. Al termine del periodo di aspettativa/congedo/anno sabbatico, il Direttore di Dipartimento dovrà

comunicare all'Ufficio Personale Docente e Ricercatore competente la ripresa in servizio del professore/ricercatore.